

STATUTO

**MADONNA DI FATIMA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANICATTI' AG VIA KENNEDY 14

Numero REA: AG - 220205

Codice fiscale: 02993900840

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ore venti e minuti venti>	
	F.TO PEDALINO GIUSEPPINA, CHIANTA CARMELA, VILLAREALE ANGELO,	
	GAGLIANO CALOGERA NOTAIO>>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Canicattì , in locali	
	che saranno scelti di volta in volta dall'Assemblea dei soci,	
	la Società cooperativa denominata	
	" MADONNA DI FATIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS ".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
	sponsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni	
	di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figu-	
	ra del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazio-	
	ni.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere	

	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Società, senza finalità speculativa, si propone di perse-	
	guire, secondo il	
	dettato della Legge n.381 dell'8 novembre 1991 " Disciplina	
	delle Cooperative sociali l'interesse generale della comunità	
	alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso lo svolgimento di attività assistenziali finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persona svantaggiate,	
	Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto so-	
	ciale, tramite la gestione in forma associata e con la presta-	
	zione della propria attività lavorativa, continuità di occupa-	
	zione e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma , nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 , n. 142.	

	La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle	
	Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigen-	
	ti in materia ,degli statuti sociali e dei regolamenti inter-	
	ni.	
	Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di coo-	
	perativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche di	
	cui all'art. 2514 del codice civile sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservate.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di	
	soggetti diversi dai soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società cooperativa, con spirito mutualistico e senza fine	
	speculativo con riferimento ai requisiti, l'organizzazione del	
	lavoro e agli interessi dei soci si propone in generale, anche	
	attraverso convenzioni con Enti Locali, (Comuni, U.SS.LL., Co-	
	munità Montane, Province, Regioni ecc.), con Enti Pubblici,	
	parapubblici, morali e privati, di svolgere attività e servizi	
	di rilevanza sociale e di utilità generale anche all'interno	
	dei provvedimenti di carattere straordinario per il mezzogior-	
	no, il tutto da realizzare sia come detto con convenzioni, sia	
	attraverso appalti pubblici, pubblici licitazione private e	
	cottimi fiduciari. La Cooperativa si propone di svolgere atti-	

	vità di assistenza sociale e sanitaria in forma domiciliare a	
	favore dei minori, degli immigrati, degli anziani, handicappa-	
	ti, disadattati, tossicodipendenti, alcolizzati ed emarginati	
	in genere.	
	A tale scopo la Cooperativa potrà istituire e gestire anche	
	per conto terzi o partecipare nella gestione di scuole mater-	
	ne, asili nido, micro nidi, spazio giochi per bambini, , do-	
	poscuola, refezione e mensa, anche collaborando con enti loca-	
	li ed équipe di esperti per l'applicazione di tecniche psico-	
	pedagogiche moderne; istituire e gestire comunità alloggio per	
	minori, disabili, immigrati di prima e seconda accoglienza;	
	istituire e gestire opportune strutture quali asili, ambulatori,	
	mense, case albergo, case protette, comunità di tipo fami-	
	liare centri diurni per anziani, centri ricreativi, e socia-	
	li. Inoltre potrà istituire e gestire attività di formazione e	
	aggiornamento professionale per i propri soci, nel settore so-	
	cio sanitario, promuovere dibattiti, studi, ricerche utili al-	
	lo scopo. In particolare la cooperativa si propone di:	
	a) Offrire tramite i soci, assistenza ed orientamento, anche a	
	domicilio, a bambini, giovani e anziani e comunque a tutti co-	
	loro che per ragioni sociali, economiche e sanitarie necessi-	
	tano di aiuto e supporto, al fine di prevenire fenomeni di e-	
	marginazione ed alienazione e devianza, in stretta collabora-	
	zione con le famiglie dei medesimi;	
	b) Offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza	

	presso gli ospedali, case di cura, di riposo, di rieducazione	
	e di villeggiatura assistendo tali soggetti anche a domicilio	
	dopo la dimissione dai nosocomi fino al loro reinserimento	
	nella società;	
	c) La Cooperativa può prendere in gestione diretta o collabo-	
	rare alla gestione di colonie estive, campeggi, pensioni ad	
	esclusivo favore dei soggetti di cui sopra e dell'oggetto so-	
	ciale.	
	La Cooperativa può gestire ed attuare corsi di Formazione pro-	
	fessionale per il reinserimento degli emarginati, alcoolisti,	
	tossicodipendenti, handicappati, spastici e anziani istituire	
	e gestire università per la terza età.	
	d) Organizzare e gestire un consultorio familiare, segretaria-	
	to sociale, centri per ginnastica medica e di avviamento allo	
	sport, centri educativi, formativi, centri per il dopolavoro e	
	teleradiodiffusioni, circoli culturali, edicole, cartolibre-	
	rie, sale di lettura, sale per cineforum, convegni per favori-	
	re il dialogo culturale e la responsabile partecipazione alla	
	vita sociale.	
	Realizzare, istituire e gestire tutte quelle strutture per an-	
	ziani o ad uso polivalente come dalla Legge Regionale n. 87	
	del 1981 e successive modifiche ed integrazioni nonché da tut-	
	te le altre leggi nazionali o comunitarie che prevedono assi-	
	stenza e servizio per gli anziani; gestire direttamente servi-	
	zi socio-sanitari, case di cura, di riposo, case-albergo e	

	protette, convenzionandosi con il S.S.N. o enti privati, ef-	
	fettuare servizi di produzione e distribuzione di pasti;	
	Promuovere, anche stipulando convenzioni con medici o persona-	
	le specializzato nelle varie discipline se non ve ne sia di-	
	sponibile tra i soci un centro di medicina preventiva, con	
	particolare riguardo al settore scolastico e del lavoro;	
	e) Promuovere e gestire circoli culturali, centri sociali, li-	
	brerie, sale di lettura, convegni per favorire il dialogo cul-	
	turale e la responsabile partecipazione alla vita sociale;	
	f) Prendere in gestione diretta o collaborare alla gestione di	
	colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo favore dei	
	soggetti di cui sopra.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa po-	
	trà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli	
	scopisopra elencati, stipulando convenzioni con personale spe-	
	cializzato qualora non ve ne sia tra i soci, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura im-	
	mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi enunciati comunque,	
	sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi,	
	acquistare, vendere, prendere in affitto attrezzature, locali	
	e accettare lasciti e donazioni.	
	Inoltre la Cooperativa potrà chiedere ed utilizzare tutte le	
	provvidenze previste dalle Leggi emanate ed emanande da parte	
	della Regione, del parlamento nazionale e del Parlamento euro-	

	peo.	
	La Cooperativa potrà esplicitare quanto altro previsto dalle	
	leggi sotto elencate con eventuali modifiche sia delle Leggi	
	Regionali, Nazionali e Comunitarie.	
	Inoltre la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività previ-	
	ste dalle Leggi regionali, nazionali e comunitarie, emanate od	
	emanande nell'ambito della cooperazione di solidarietà sociale	
	che di servizi socialmente utili.	
	La Cooperativa potrà aderire a società e consorzi Enti in	
	qualsiasi forma avente finalità analoghe comunque congruenti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti di	
	enti pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari,	
	nazionali, regionali, provinciali e comunali.	
	I soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto	
	capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, fi-	
	nalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteg-	
	giare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	

	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	Art.5 (SOCI)	
	Il numero dei soci è limitato, ma non inferiore al minimo né	
	superiore al massimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della società cooperativa, intendono perse-	
	guire gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre possono	
	diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di con-	
	correre, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali. Possono essere soci esclusivamente persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci "cooperatori" che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità o che godono a vario	
	titolo dei servizi sociosanitari ed educativi prestati dalla	
	cooperativa;	
	b) soci "volontari" i quali prestano gratuitamente la loro at-	
	tività la quale risulta essere regolata da quanto disposto	
	dall'art. 2 della Legge 8.11.1991 n. 381. I soci volontari	
	vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il	
	loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci	

	c) soci sovventori, purché persone fisiche, come previsti dal-	
	la legge 31.1.1992 n.59, art. 4. I voti attribuiti ai soci	
	sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed ammi-	
	nistrativi nel numero strettamente necessario al buon funzio-	
	namento dell'Ente, nella percentuale stabilita dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei so-	
	ci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindi-	
	cate.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammontare della quota dovrà comunque non essere inferiore né	
	superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	

	soria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-	

	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo art. 18;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capaci-	
	tà professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa , come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	

	le esigenze della cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente , nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti , salvo speci-	
	fica autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 8 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali; c) il cui rapporto di lavoro - su-	
	bordinato , autonomo , o di altra natura sia cessato per qual-	
	siasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comuni-	
	cata con raccomandata alla società cooperativa. Spetta	
	all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni	

	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimino il re-	
	cesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano,	
	l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al succes-	
	sivo articolo 29. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazio-	
	ne del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
	no la prosecuzione del rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	

	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'e-	
	splicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;	
	che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i)il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia sta-	
	to risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j)che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dall'articolo 8 , senza la previa autorizzazio-	
	ne dell'organo amministrativo;	
	k)che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo in-	
	degno di appartenere alla cooperativa;	
	l)che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, al-	
	la cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini	
	pregiudizievoli;	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	

	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbi-	
	trali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimbor-	
	so del capitale da essi effettivamente versato , la cui liqui-	
	dazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	

	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liqui-	
	dazione ai sensi dell'art. 12.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo	
	amministrativo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Art. 15 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della	
	prestazione erogata a favore della cooperativa.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è de-	

	terminato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci , tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i me-	
	desimi. In particolare , per i soci lavoratori inquadrati con	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama , i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai mi-	
	nimi della contrattazione collettiva nazionale , tenendo conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aven-	
	ti rapporti di lavoro differenti da quello subordinato , il	
	trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qua-	
	lità e quantità del lavoro prestato e , comunque , in assenza	
	di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai	
	compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento	
	può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare	
	lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare	
	per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo	
	del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa	
	aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esi-	
	genze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato , produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori , l'organo amministrativo potrà deliberare la so-	
	spensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio.	

	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato , ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 16 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da quo-	
	te, ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (Cento virgola	
	zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ,	

	detenute dai soci cooperatori;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dalla riserva straordinaria;	
	d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le ri-	
	serve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel regime pre-	
	vigente e nel rispetto dell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre	
	1947 n. 1577 , del Titolo III del DPR 29 settembre 1973 , n.	
	601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 , n.	
	904.	
	Articolo 18 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	

	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego	
	dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la	
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio	
	interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dal-	
	la comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 28.	
	Art. 19 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto in-	
	ventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	

	relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 ,	
	nella misura del 3% (tre percento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale , nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera d) dell'art. 17.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 16, è consentita solo una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a)	
	e b) .	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la ripartizione degli utili;	
	2) La nomina degli amministratori;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale o del revisore contabile;	
	4) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'articolo 3 , comma 2 , della legge 3	
	aprile 2001, n. 142;	
	9) delibera , alle condizioni e secondo i criteri fissati dal-	
	la legge 3 aprile 2001, n. 142 , un piano di avviamento allo	
	scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della coopera-	

	tiva;	
	10) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le	
	relative forme di apporto , anche economico, dei soci lavora-	
	tori ai fini della soluzione della crisi , nonché in presenza	
	delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobili-	
	tà;	
	11) le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	
	so da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza e lettera raccomandata A.R., invia-	
	ta sette giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubbli-	
	cità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convo-	
	cazione delle assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-	

	senti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e	
	i Sindaci effettivi , se nominati. Tuttavia ciascuno degli in-	
	tervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 5 , 6 e 11 del precedente articolo	
	20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggio-	
	ranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota posseduta.	

	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è pre-	
	sieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle as-	
	semblee.	
	Art. 26 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione composto da tre o cinque membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'assemblea in sede di nomina dei consiglieri ne predetermina	
	il numero.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determina-	

	to dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a	
	tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina ,il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	il presidente ed il vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi o revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi , se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	

	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario, il quale deve essere tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministrato-	
	ri. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici in-	
	carichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio	
	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società. Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	

	mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-	
	octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci..	
	La rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente	
	del consiglio di amministrazione.	
	In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la	
	firma sociale sono trasferite al vice presidente.	
	Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati , pagamenti di ogni natura ed a qualsi-	
	asi titolo , rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione , può	
	delegare i propri poteri in tutto o in parte , al vice presi-	
	dente od a un membro del consiglio , nonché con speciale pro-	
	cura , ad impiegati della società.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, il ricorso	
	alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Colle-	
	gio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattem-	
	po gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci	
	e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. In presenza di amministratori investiti di particolari	
	cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consi-	
	glio di amministrazione, sentito il parere del collegio sinda-	
	cale, se nominato.	
	Art. 27 (Controllo contabile)	
	1. Salvo i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale,	
	il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	scelto tra gli iscritti negli Albi individuati dal	
	D.M.Giustizia 29.12.2004 n.320.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea,	
	determina il compenso spettante al revisore per l'intera dura-	
	ta dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con	
	scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	

	del bilancio relativo al terzo esercizio.	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	1.verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	2.verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risul-	
	tanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti	
	e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3.esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio.	
	Art.28 - (Controllo dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di	
	loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'art.2476 codice civile.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	

	Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi	
	eventualmente maturati , deve essere devoluto al Fondo mutua-	
	listico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	Art. 31 (Regolamento sociale)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea e dovrà riportare il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti gli	
	iscritti nel libro soci alla data di convocazione	
	dell'assemblea.	
	TITOLO X	
	Art.32	
	Per quanto non regolato dallo statuto e dal regolamento socia-	
	le valgono le disposizioni legislative sulle società coopera-	
	tive rette con i principi della mutualità e qualora compatibi-	
	li le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	F.TO PEDALINO GIUSEPPINA, CHIANTA CARMELA, VILLAREALE ANGELO,	
	GAGLIANO CALOGERA NOTAIO	

33 di 33